COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2006

concernente la non iscrizione del solfammato di ammonio, dell'esaconazolo, del tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive

[notificata con il numero C(2006) 5535]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/797/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 [2] e (CE) n. 1490/2002 [3] della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli delle sostanze attive per le quali un notificante non rispetta gli obblighi previsti da tali regolamenti non vengono controllati per verificarne la completezza, né valutati. Per il solfammato di ammonio, l'esaconazolo, il tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina non è stato presentato un fascicolo completo entro i tempi previsti. Non è stato pertanto dimostrato che, nelle condizioni d'impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive soddisfino in generale le condizioni specificate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza, tali sostanze attive non debbono essere incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze.

(3) Per quanto riguarda le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzo delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore a dodici mesi al fine di consentire l'utilizzo delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, il periodo di moratoria può essere abbreviato e concludersi alla fine della stagione di crescita.

(4) Per il solfammato di ammonio e la sostanza 8-idrossichinolina sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti relative agli impieghi limitati ritenuti essenziali e per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/20/CE della Commissione (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32).
[2] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
[3] GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1744/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 23).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina siano revocate entro il 22 maggio 2007;

b) a decorrere dal 23 novembre 2006 non sono concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti solfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e 8-idrossichinolina.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell'allegato può mantenere fino al 31 maggio 2010 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate nella colonna A dell'allegato, per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo. Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al primo comma garantisce il rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

b) l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano sul mercato successivamente al 22 maggio 2007 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

c) sono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

Articolo 4

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE è quanto più breve possibile.

Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 2 entro il 22 maggio 2007, tale periodo scade entro il 22 maggio 2008.

Quando le autorizzazioni sono ritirate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 entro il 31 maggio 2010 tale periodo scade entro il 30 novembre 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Uso
Tetratiocarbonato di sodio	Grecia	Disinfezione del terreno in orticoltura.
	Spagna	Disinfezione del terreno in orticoltura e nelle colture legnose.
8-idrossichinolina	Francia	Applicazione sulle talee di vite.
	Grecia	Disinfezione localizzata del terreno in orticoltura, nei frutteti, negli oliveti e nei vigneti. Applicazione sulle talee di vite.
	Spagna	Protezione contro le ferite da potatura nelle colture legnose. Disinfezione localizzata del terreno in orticoltura. Applicazione sulle talee di vite.